AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. 45

## La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici

La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianita' in seguito al solo giudizio delle autorita' giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

I tenenti delle varie armi e corpi, non precetti per l'avanzamento, sono ripresi in esame negli anni successivi.

Versione in vigore dal 16 giugno 1934, non più in vigore dal 1 luglio 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi | Legge 7 giugno 1934, n. 899 |
| Parte | II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo |
| Titolo | V — Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-45-la-promozione-al-grado-di-capitano-ha-luogo-ad-anzianita-in-seguito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it